



Comune di Vanzago

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI
AI DEBITI DERIVANTI DA
ENTRATE PATRIMONIALI E DA SERVIZI.**

Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2020

Sommario

Art. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 -	REQUISITI E DEFINIZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA E TEMPORANEITA'	3
Art. 3 -	CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO	3
Art. 4 -	MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE	4
Art. 5 -	INTERESSI.....	4
Art. 6 -	DOMANDA DI CONCESSIONE.....	4
Art. 7 -	PROCEDIMENTO	5
Art. 8 -	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO	5
Art. 9 -	ABROGAZIONI.....	6
Art. 10 -	NORME IN CONTRASTO	6
Art. 11 -	ENTRATA IN VIGORE	6

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti derivanti dalle entrate patrimoniali e da servizi richieste dal contribuente in comprovate difficoltà economiche.
2. Il contribuente deve presentare singole richieste di rateizzazione per ogni debito derivante da entrata patrimoniale e/o da servizi:
 - a. siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, o altro avviso analogo, sempre prima dell'inizio della procedura esecutiva;
 - b. siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
3. Il presente regolamento si estende anche alle entrate gestite in forma esternalizzata.
4. Per la disciplina dei casi di rateizzazione relativi ai tributi comunali, si rimanda agli appositi regolamenti.

Art. 2 - REQUISITI E DEFINIZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA E TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di difficoltà economica la condizione di carenza o di diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - a. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito al biennio precedente alla scadenza del debito.

Art. 3 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti derivanti da entrate patrimoniali e dei servizi in genere possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. Il Responsabile del Servizio previo versamento di importo corrispondente al 50% del debito residuo può concedere ulteriore rateizzazione ai sensi del presente Regolamento.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Non è ammessa la compensazione tra rapporti a credito e a debito.
5. Il ritardo nel versamento di tre rate anche non consecutive comporta, dopo espresso sollecito e decorsi 90 giorni, la decadenza dal dilazionamento/rateizzazione.
6. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione, salvo specifico atto motivato da parte del funzionario responsabile dell'entrata

Art. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato

degli interessi vigenti, alle seguenti condizioni:

- fino a € 100,00 non è prevista dilazione e/o rateizzazione
- da € 100,01 a € 400,00
 - Rata mensile superiore a € 50,00
 - Numero massimo di rate mensili pari a 6
- da € 400,01 a € 2.000,00
 - Rata mensile superiore a € 100,00
 - Numero massimo di rate mensili pari a 10
- per somme superiori ad € 2.000,00 numero massimo di 60 rate mensili con importo minimo della rata di € 150,00, proporzionato alla somma del debito.

2. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

3. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso al centesimo di euro.

Art. 5 - INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

3. Il contribuente ha la possibilità in ogni momento di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione corrispondendo gli interessi maturati fino alla data di estinzione del debito.

Art. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico e non riportando morosità relative a precedenti dilazioni, può avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento inoltrando specifica e motivata domanda al Servizio competente per l'entrata per la quale si richiede rateizzazione.

2. La domanda dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione/dilazione;
- b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito derivante da entrate patrimoniali e dei servizi in genere;

3. A dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere allegata la seguente documentazione:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 500,00	Semplice dichiarazione motivata in relazione ai criteri di cui al precedente articolo 2 riguardo allo stato di temporanea difficoltà	
da €500,01	Valutazione della dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari Ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (es.: Certificato Mobilità/Cassa Integrazione, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato).	Valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa (es. documentazione richiesta da Agenzia Entrate Riscossione, anche se riferite a fasce di importo differenti)

Art. 7 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 15 giorni.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito e la conseguente riscossione in un'unica soluzione del debito.
5. Per la valutazione delle situazioni economiche dei debitori, il Responsabile del Procedimento può richiedere il supporto, da esprimersi anche sotto forma di parere, al Servizio Sociale dell'Ente.

Art. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata patrimoniale e da servizio comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego motivato sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato con semplice comunicazione anche in formato elettronico.

Art. 9 - ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga il "Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e delle entrate patrimoniali e da servizi" approvato con deliberazione CC n. 59 del 28.11.2016;

Art. 10 - NORME IN CONTRASTO

Non si applicano disposizioni comunali regolamentari in contrasto con il presente atto. Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente regolamento.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a seguito della deliberazione consiliare di approvazione.